

CONTRATTO DI SUBAPPALTO A MISURA TRA

La società **SARO COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in PIETRAPERZIA, Via S.ORSOLA n.109, P.IVA e C.F. 01202710867 in persona del legale rappresentante STEFANIA SPAMPINATO, di seguito denominata anche *subappaltante o impresa subappaltante*, da una parte

E

La società **INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE SRL**, con sede in MESSINA, Via S. CRISTOFORO n. 5, P.IVA e C.F. 01417040837, in persona del legale rappresentante MICALI NATALE, di seguito denominata anche *subappaltatrice o impresa subappaltatrice*, dall'altra

PREMESSO CHE


- La Saro costruzioni s.r.l. ha sottoscritto, in data 09.11.2021 Rep. n. 14580, un contratto di appalto con la CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA per l'esecuzione delle opere di: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina – Delibera CIPE 26/2016 – Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti nelle competenze del II° Ufficio Viabilità del distretto Costa Jonica, dal Comune di Furci Siculo al Comune di Gaggi- CIG:8737156739 € 268.094,76 (Euro duecentosessantottomilazeronovantaquattro/76) di cui € 8.795,37 per oneri di sicurezza al netto del ribasso d'asta del 31,7875%;
- La Saro costruzioni s.r.l., come da dichiarazione in sede di partecipazione alla gara d'appalto ha manifestato la volontà di subappaltare nei limiti del 30% le lavorazioni di cui al contratto;
- Che la Saro costruzioni s.r.l. intende affidare, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti, alla subappaltatrice le opere previste nel computo metrico estimativo (allegato A) e di seguito descritte e meglio precisate nei limiti del 30% ;
- Che la subappaltatrice dichiara di essere edotta sul contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendone accertato la qualità del progetto la correttezza delle soluzioni prescelte dai progettisti, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per eseguire tutti i lavori a regola d'arte;
- Che la subappaltatrice ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, considerate il ribasso d'asta, nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- La subappaltatrice dichiara di essere in grado di eseguire, con propri mezzi, risorse e personale le opere descritte nel capitolato e in tutti gli elaborati di progetto, disponendo della necessaria organizzazione, nonché di mezzi, di materiali e dotazioni strumentali idonei all'attività prestata.
- Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

La subappaltante affida - in subappalto - a misura alla subappaltatrice, che accetta, l'esecuzione delle seguente opere, desunte dagli elaborati di gara e precisamente dal computo metrico estimativo, per un totale complessivo sui vari interventi al lordo dei ribassi:

- Casseformi per getti di conglomerati per € 12.443,48;
- Fornitura e collocazione di rete elettrosaldata per € 3.950,00
- Fornitura e posa in opera di barriere, segnali, specchi e targa Class Acciaio in barre ad aderenza migliorata €


SARO COSTRUZIONI S.R.L.
Via Sant'Orsola n.109
94016 Pietraperzia (EN)
P. IVA: 01202710867
e-mail: sarocostruzionisrl@tiscali.it

22.809,06

- Fornitura di ferro lavorato € 10.993,44
- Posa in opera di opere in ferro € 7.622,95
- Demolizioni di calcestruzzo di cemento € 13.664,01
- Gabbioni metallici per € 20.300,80

solo per i seguente interventi:

- a. Strada Provinciale 11 di Mongiuffi interventi al km 1+000 - a km 6+300 – al km 2+400 Case Miceli
- b. Strada Provinciale 14)

• Dette opere, che la subappaltatrice dovrà eseguire, sono dettagliatamente descritte nell'allegato computo metrico.

La subappaltatrice ha piena facoltà di organizzare le proprie attività di sede e nel cantiere nel modo che riterrà più opportuno, nel pieno rispetto però delle responsabilità ed obbligazioni che derivano dal contratto e dalle leggi, fermo restando il diritto del subappaltante di controllare l'esecuzione del contratto medesimo da parte dell'impresa subappaltatrice.

Art. 2 - Importo del subappalto

Il prezzo del lavoro affidato in subappalto è determinato a misura, di comune accordo fra le parti, in € 108.249,48 (centoottomiladuecentoquarantanove/48) oltre gli oneri per la sicurezza per euro 2.500,00 (DUEMILACINQUECENTO/00) lordi, al quale dovrà essere applicato:

- a. la percentuale di ribasso d'asta del 31,7875% (offerto dalla subappaltante in sede di gara) ed un ulteriore ribasso nella misura 10%
- b. pertanto l'importo del presente contratto è di € 66.455,70 (sessantaseimilaquattrocentocinquantacinque/70) oltre oneri per € 2.500,00

I prezzi applicati sono quelli indicati nel computo metrico estimativo (allegato A) e nell'elenco prezzi (allegato B)

Art. 3 – Contabilità e pagamenti


Le opere verranno contabilizzate in stati di avanzamento lavori (S.A.L.), al raggiungimento dell'importo previsto dal capitolato speciale d'appalto e il pagamento degli stessi, previa emissione di relativa fattura e presentazione di DURC positivo, verrà eseguito, a mezzo bonifico bancario, previa corresponsione da parte della stazione appaltante dei relativi SAL alla subappaltante.

A garanzia della buona esecuzione dell'opera e dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, sull'importo di ogni S.A.L. corrisposto verrà effettuata una trattenuta del 0,5%, che sarà restituita alla subappaltatrice dopo l'esito positivo del collaudo.

Art. 4 - Verifica dei lavori e pagamento del saldo

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, l'impresa subappaltante effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti insieme alla D.L.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'impresa subappaltante rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo non dà diritto all'impresa subappaltatrice a richiedere


SARO COSTRUZIONI S.R.L.
Via Sant'Orsola 109
94016 Pietraperzia (EN)
P. IVA: 01202710867
e-mail: sarocostruzionisrl@tiscali.it

compensi di sorta.

Art. 5 – Responsabilità

L'impresa subappaltatrice assume le responsabilità delle opere dalla stessa eseguite. Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla stessa, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da eventi atmosferici anche a cantiere chiuso.

L'impresa subappaltante, nei limiti in cui risponde al committente principale dei lavori, anche dell'operato dell'impresa subappaltatrice, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile.

Art. 6 - Consegna dei lavori

L'impresa subappaltante deve comunicare all'impresa subappaltatrice, a mezzo posta elettronica certificata, il giorno, l'ora e il luogo fissato per la consegna dei lavori. All'atto della consegna verrà redatto un verbale di consistenza. Qualora, entro giorni 7 (sette) dalla consegna, l'impresa subappaltatrice non abbia comunicato per iscritto all'impresa subappaltante le sue eventuali osservazioni in ordine alla procedibilità di esecuzione dei lavori, la consegna stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata.

Art. 7 – Ultimazione dei lavori e penali per ritardo

L'opera dovrà essere terminata entro il **16 agosto 2022**.

La subappaltatrice non potrà per nessuna ragione, salvo i casi di provata forza maggiore, sospendere o rallentare i lavori, sotto pena della risoluzione del contratto.

Non sono ammessi ritardi motivati da avversità meteorologiche, così pure non sono ammessi ritardi per difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, nell'assunzione delle maestranze, ecc., salvo eventi eccezionali.

Qualora il ritardo della subappaltatrice pregiudichi la buona riuscita dell'opera, la subappaltante potrà risolvere il presente contratto motivando la decisione, ferma restando l'applicazione delle penali ed il risarcimento dei maggiori danni.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 2 per mille dell'importo contrattuale, e quant'altro previsto dall'art.18 e segg. del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 8 – Subappalto – cessione del contratto

La subappaltatrice non potrà cedere a terzi il presente contratto.

Art. 9 - Oneri a carico dell'impresa subappaltatrice

Ferma restando, in ogni caso, l'organizzazione aziendale necessaria, per dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, con gestione a proprio rischio, sono a carico della subappaltatrice tutte le opere, servizi, prestazioni, mezzi d'opera attrezzature e forniture previsti dal contratto, oneri diretti ed indiretti occorrenti per l'esecuzione a regola d'arte, entro i termini stabiliti, di tutti i lavori che costituiscono l'oggetto del contratto di subappalto in modo di mettere le opere subappaltate a disposizione della committente e/o dalla subappaltante in

condizione di normale godimento, senza la necessità di ulteriori spese ed oneri a carico della committente e/o dalla subappaltante.

Inoltre, l'impresa subappaltatrice dovrà disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti; dovrà, inoltre, provvedere alle forniture di tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori.

Il subappaltante ha diritto di verificare che il personale dell'impresa subappaltatrice sia in possesso delle qualifiche previste dalla normativa tecnica indicata nei documenti contrattuali e relativa all'attività cui viene destinato dall'impresa appaltatrice stessa.

L'impresa subappaltatrice, per ciascun dipendente che utilizzerà per l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e prima del suo utilizzo, deve comunicare per iscritto alla subappaltante i seguenti dati: nome cognome data e luogo di nascita, qualifica e copia dell'unilav e copia carta d'identità.

L'impresa subappaltatrice deve consegnare alla subappaltante: prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di apertura nuovo cantiere all'INAIL e del DURC.

Il mancato ricevimento di tale documentazione o l'incompletezza dei dati forniti, darà facoltà al subappaltante di vietare l'ingresso in cantiere al personale del subappaltatore.

L'impresa subappaltatrice deve munire il personale che invierà in cantiere per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente contratto di apposito cartellino di riconoscimento. L'impresa subappaltante vietterà l'ingresso in cantiere al personale privo di tale cartellino.

L'impresa subappaltatrice si impegna a tenere indenne il committente principale e/o il subappaltante delle eventuali sanzioni, previste dalla legislazione, che fossero comminate a tali soggetti.

L'impresa subappaltatrice assume, infine, espresso impegno:

a) di applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi, ivi compreso quello nei riguardi degli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

b) di corrispondere conseguentemente ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti nella Provincia di riferimento e dalle altre norme da essi richiamate;

c) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi disposizioni e accordi sindacali in vigore;

d) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di legge;

e) di provvedere a trasmettere all'impresa subappaltante idonea documentazione al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione delle lavorazioni in cantiere.

f) di trasmettere all'impresa subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;

g) a richiesta dell'impresa subappaltante ovvero del committente, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate, di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di

avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli istituti previdenziali ed assicurativi, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi e in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;

h) di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge e dell'apposito cartellino di riconoscimento previsto dalla Legge n. 248/2006;

i) di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire all'impresa subappaltante i certificati di adempimento, eventualmente richiesti dal committente.

Tutte le spese derivanti all'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché degli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque possano far capo all'impresa subappaltatrice per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.

Art. 10 - Sicurezza

La subappaltatrice si obbliga, durante l'esecuzione dei lavori in cantiere, ad osservare e far osservare scrupolosamente tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro.

Il personale impiegato per l'esecuzione dei lavori dovrà ricevere tutte le istruzioni e le disposizioni unicamente dal Responsabile di Impresa, il quale sarà l'unico responsabile.

La subappaltatrice adotterà tutte le misure che, secondo la particolarità, l'esperienza e la tecnica, saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, di terzi e dei beni interessati all'esecuzione dei lavori.

Al fine di dare attuazione a quanto richiesto dalla legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le parti si danno atto che alla subappaltatrice sono state fornite le informazioni sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la subappaltatrice è chiamato ad operare, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenze adottate in cantiere per prevenire tali rischi. In particolare le parti si danno atto che è stato consegnato il PSC nonché i POS delle imprese operanti in cantiere.

Più in generale, le parti si danno reciproco atto che quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri è stato adempiuto ad eccezione della consegna del POS dell'impresa subappaltatrice. A tale riguardo la subappaltatrice si impegna a fornire tale documento entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima di iniziare i lavori oggetto del presente contratto.

Durante l'esecuzione dei lavori potranno operare in cantiere simultaneamente altre imprese. Pertanto la subappaltatrice dovrà adeguare la propria organizzazione e le proprie attività in modo tale da evitare ostacoli ed interferenze e da non provocare inconvenienti alle attività di altre imprese, ricercando invece procedimenti e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti assegnati alle parti interessate ed intraprendendo tutte le azioni necessarie a recuperare eventuali ritardi derivanti da cause connesse a quanto sopra. Il POS redatto dall'impresa subappaltatrice dovrà tener conto, eventualmente anche modificandone il contenuto, di tali evenienze.

E' inoltre obbligo del subappaltante fornire ai suoi subappaltatori tutte le informazioni sui rischi specifici dell'area in cui i subappaltatori sono destinati ad operare e delle misure di prevenzione e di emergenza adottate sia dall'impresa appaltatrice che dalla committente.


SARO COSTRUZIONI s.r.l.
Via Sant'Orsola 109
04016 Pietrafesa (FM)
P. IVA: 01202710867
e-mail: sarocostruzionsrl@tiscali.it

Nel caso di inottemperanza da parte della sub-appaltatrice a quanto sopra indicato, la subappaltante avrà facoltà di far sospendere i lavori, risolvere il rapporto contrattuale per colpa della sub-appaltatrice ed addebitare i danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno alla subappaltante dall'inadempimento della sub-appaltatrice.

Art. 11 - Assicurazioni

La subappaltatrice stipulerà, anche con compagnia di assicurazione, una polizza a copertura di tutti i rischi della costruzione – C.A.R. – compreso l'eventuale periodo di manutenzione, comprensiva della responsabilità civile verso terzi per un massimale unico di importo adeguato alle opere da eseguire, che come previsti dall'integrazione del capitolato speciale di appalto, comprenderà anche le partite relative a danni alle opere preesistenti e sgomberi.

La subappaltatrice dovrà dimostrare, all'atto di inizio dei lavori, di essere in possesso di polizza assicurativa, stipulata con primaria Compagnia, di responsabilità civile verso terzi (RCT).

La subappaltatrice non potrà in nessun caso iniziare i lavori finché la polizza di cui al precedente punto non sia stata stipulata. Copia della polizza stipulata dal subappaltatore dovrà essere consegnata alla subappaltatrice prima dell'inizio dei lavori.

La subappaltatrice dovrà, su richiesta della sub-appaltante e/o della Committente e/o della Direzione Lavori, comprovare l'avvenuto pagamento dei premi assicurativi. Le polizze sottoscritte dalla subappaltatrice non potranno in nessun caso limitare le responsabilità che le competono, dovendo inoltre la stessa rispondere direttamente nel caso in cui l'ammontare dei danni dovesse oltrepassare i massimali assicurati.

Art. 12 - Rapporti esecutivi tra i contraenti

L'impresa subappaltante dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dei lavori e quelle riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate al titolare e/o ai direttori tecnici dell'impresa stessa.

L'impresa subappaltatrice nomina altresì, per iscritto e prima dell'inizio dei lavori, un responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da parte dei propri dipendenti dei piani di sicurezza, nella persona del

Art. 13 - Risoluzione del contratto

E' in facoltà dell'impresa subappaltante di risolvere il contratto:

- a) quando l'impresa subappaltatrice si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza dell'impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall'impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità.

Nel caso di risoluzione spetterà all'impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'impresa subappaltante dovesse subire per il

completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'impresa subappaltatrice.

All'atto della risoluzione quest'ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

Art. 14 - Regime fiscale

Le prestazioni del presente contratto sono rese dalla subappaltatrice alla subappaltante nel settore edile e sono soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge): pertanto il corrispettivo sarà fatturato e pagato senza addebito dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972 (nel testo vigente) e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge (art. 17 del D.P.R. 633/1972).

Art. 15 - Controversie

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di ENNA.


Letto, confermato e sottoscritto

PIETRAPERZIA, li 03.02.2022

Subappaltante


SARO COSTRUZIONI s.r.l.
Via Sant'Orsola 109
94016 Pietraperzia (EN)
P. IVA: 01202710867
e-mail: sarocostruzionisrl@tiscali.it

Subappaltatrice



INTERCONTINENTALE S.R.L.
L. Amministratore

Pur non ritenendosi necessario, ai sensi dell'articolo 1341 Cod. Civ., si approvano specificamente per iscritto seguenti articoli: Art. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

Letto, confermato e sottoscritto

PIETRAPERZIA, li 03.02.2022

Subappaltante


SARO COSTRUZIONI s.r.l.
Via Sant'Orsola 109
94016 Pietraperzia (EN)
P. IVA: 01202710867
e-mail: sarocostruzionisrl@tiscali.it

Subappaltatrice


INTERCONTINENTALE S.R.L.
L. Amministratore